



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA**

composta dai signori magistrati:

dott. GIUSEPPE ALOISIO	Presidente
dott. VALTER DEL ROSARIO	Consigliere
dott. SALVATORE CHIAZZESE	Consigliere - relatore
dott. GIUSEPPE COLAVECCHIO	Consigliere
dott.ssa TATIANA CALVITTO	Referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 203/A/2022**

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **6709/R** del registro di segreteria, promosso da Maria Ida Favia, nata a Taranto il 24 maggio 1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pernicone (P.E.C. [salvatore.pernicone@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:salvatore.pernicone@pec.ordineavvocaticatania.it)), presso lo studio del quale, in Catania, Via Conte di Torino n.29/H, dichiara di eleggere domicilio

**avverso**

la **Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana**, con sede in Palermo, Via Cordova n.76, nonché avverso la Sig.ra **Concetta Rapisarda**, nata a Belpasso (CT) il 4 agosto 1949 ed ivi residente in Via Verdi n.24, rappresentata e difesa, in primo grado,

dall'Avv. Rosa Viviana Sidoti (P.E.C.

[rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:rosaviviana.sidoti@pec.ordineavvocaticatania.it)) e domiciliata in

Palermo, Piazza Giuseppe Verdi n.53, presso lo studio dell'Avv.

Alessandro Macaione

***per la riforma***

della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Siciliana n. 895/2021 del 19 maggio 2021, depositata il 23

agosto 2021.

Visti gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 25 ottobre 2022, l'Avv. Salvatore

Pernicone, per l'appellante, ed il Vice Procuratore Generale

Maria Luigia Licastro per l'Ufficio di Procura.

**FATTO**

Con la sentenza n. 895/2021, oggi impugnata, la Sezione

Giurisdizionale per la Regione Siciliana, dopo aver definito con

rito abbreviato il giudizio nei confronti della prima convenuta,

Concetta Rapisarda, aderendo alla richiesta da quest'ultima

formulata, ha condannato l'odierna appellante al pagamento

della somma complessiva di euro 18.181,00, oltre interessi

legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo pagamento,

per non aver comunicato agli uffici competenti, tramite la

trasmissione del c.d. modello "D", il collocamento in quiescenza

dell'insegnante Franca Maria Lucentini, in servizio fino al 31

agosto 2006 presso l'Istituto Scolastico Comprensivo Statale

"Giovanni Paolo II" di Belpasso (CT), con la conseguenza che la

docente, dal 1° settembre 2006 al 31 agosto 2018, ha illegittimamente percepito sia lo stipendio che la pensione.

Secondo l'impianto accusatorio, la responsabilità per l'indebita erogazione dello stipendio era da attribuire al Dirigente Scolastico, prof.ssa Rapisarda, nonché al Dirigente Amministrativo, dott.ssa Favia.

La prima avrebbe dovuto curare la sottoscrizione del citato modello "D", verificandone la spedizione.

La seconda avrebbe dovuto curare tutti gli adempimenti amministrativi connessi.

La prof.ssa Rapisarda ha chiesto ed ottenuto la definizione del giudizio con rito abbreviato, previo pagamento della somma di euro 10.908,61, pari al 30% dell'importo richiesto dalla Procura.

La dott.ssa Favia, dopo aver eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito dall'erario, ha contestato le affermazioni del Pubblico Ministero, sostenendo la mancanza di elementi oggettivi e soggettivi sufficienti per l'affermazione di una sua responsabilità.

Il Collegio di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione e ritenendo sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma complessiva di euro 18.181,00, pari al 50% dell'importo contestato dall'Attore pubblico.

Con atto di citazione in Appello depositato il 22 novembre 2021, la dott.ssa Maria Ida Favia, come sopra rappresentata e difesa,

ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:

- “mancanza di prova sulla destinazione del modello D”;
- mancata chiamata in giudizio della sig.ra Rosa Tomasello, che avrebbe dovuto curare tutti gli adempimenti riguardanti la compilazione, la sottoscrizione (da parte del Dirigente Scolastico) e la spedizione del modello D;
- mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave, considerando che, all'epoca dei fatti, la dott.ssa Favia si trovava in congedo e veniva sostituita, appunto, dalla sig.ra Tomasello.

In conclusione, la dott.ssa Maria Ida Favia, dopo aver preliminarmente formulato istanza di sospensione del provvedimento impugnato, nonché di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, del codice di giustizia contabile, previo pagamento della somma di 5.100,00 euro, ha richiesto l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata, con esclusione di ogni responsabilità a suo carico.

In data 18 marzo 2022, l'Ufficio di Procura Generale presso questa Sezione d'Appello, confutandone i motivi, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.

Con ordinanza n.2 del 25 gennaio 2022, depositata in data 16 febbraio 2022, questo Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione atteso che, ai sensi del 4° comma dell'art.190 c.g.c., la proposizione dell'appello sospende *ipso iure*

il provvedimento impugnato.

Con ordinanza n.3 del 10 febbraio 2022, depositata il 18 febbraio 2022, è stata inoltre dichiarata inammissibile l'istanza di rito abbreviato, per assoluta inadeguatezza della somma offerta, in palese contrasto con l'art.130, 2° comma, c.g.c.

All'udienza del 25 ottobre 2022, l'Avv. Pernicone ha insistito per l'accoglimento dell'appello, mentre il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Luigia Licastro, ha confermato le richieste avanzate con le conclusioni scritte.

### **Diritto**

La vicenda oggetto del presente giudizio presenta peculiarità che, a tratti, la rendono quasi surreale.

Partendo dalla mancata trasmissione di un modello (Mod."D"), con il quale avrebbe dovuto essere comunicato il collocamento in quiescenza dell'insegnante Franca Lucentini, quest'ultima, a partire dal mese di settembre 2006 e fino al 31 agosto 2018, ha illegittimamente percepito, per ben dodici anni, sia lo stipendio che il trattamento pensionistico.

Tale sovrapposizione di emolumenti, tra di loro incompatibili, trova la sua origine nella condotta gravemente negligente della Dirigente scolastica e della Direttrice della Segreteria.

La prima (Prof.ssa Concetta Rapisarda) avrebbe dovuto sottoscrivere il menzionato Mod."D", con il quale l'Istituto scolastico comunica agli organi competenti (all'epoca dei fatti il Dipartimento Provinciale del Tesoro) il collocamento in

quiescenza del personale assegnato alla scuola, al fine di interrompere il pagamento dello stipendio ed attivare il pagamento della pensione da parte dell'Istituto previdenziale; inoltre, quale vertice dell'Istituto scolastico, sulla stessa gravava un generale obbligo di verifica della regolare esecuzione e conclusione del connesso procedimento amministrativo.

Sulla Dott.ssa Favia, quale responsabile della segreteria scolastica, gravava, invece, l'obbligo di predisporre tutta la documentazione connessa al collocamento in quiescenza della Prof.ssa Lucentini, attivarsi per la sottoscrizione del Mod."D" da parte della Dirigente scolastica ed accertarsi della regolare trasmissione di quest'ultimo agli enti interessati.

Dall'inosservanza di tali doveri di ufficio deriva la responsabilità oggetto del presente giudizio, che non può essere esclusa né attenuata dalla circostanza che, nel periodo interessato, la Dott.ssa Favia si trovasse in congedo e venisse sostituita dalla Signora Rosa Tomasello con funzioni vicarie.

Invero, considerate le ridotte dimensioni dell'Istituto scolastico e la rilevanza e delicatezza di alcuni atti e procedimenti amministrativi, tra i quali rientra senz'altro il collocamento in quiescenza del personale in servizio presso l'istituto medesimo, l'odierna appellante avrebbe dovuto, appena rientrata in servizio, accertarsi del buon esito delle comunicazioni dovute e della trasmissione del Mod."D".

L'unica affermazione, almeno in parte, condivisibile della

Dott.ssa Favia è quella riguardante una incomprensibile mancanza di controlli protrattasi per ben dodici anni, durante i quali gli enti pagatori della pensione e dello stipendio, non hanno riscontrato la macroscopica irregolarità; basti pensare che, in concreto, la Prof.ssa Lucentini ha continuato a percepire lo stipendio fino all'età di 78 anni, senza che alcuno notasse la palese anomalia costituita dal fatto che veniva corrisposto un emolumento stipendiale ad un soggetto di età anagrafica assolutamente incompatibile con lo stesso.

Tale singolare circostanza non consente, comunque, di ridurre l'addebito a carico dell'appellante, per un duplice ordine di motivi: la riduzione già operata in primo grado, pari al 50% della contestazione contenuta in citazione, rende inapplicabile la norma contenuta nell'art.130, 2° comma, c.g.c.; inoltre, tale drastica riduzione, operata dai Giudici di prime cure, con argomentazioni pienamente condivisibili, rende l'importo della condanna proporzionale all'apporto causale derivante dalla condotta gravemente negligente della Direttrice della segreteria scolastica.

Infine, nell'ipotesi in cui l'azione di recupero, avviata dalla Ragioneria dello Stato nei confronti della prof.ssa Franca Maria Lucentini e proseguita nei confronti degli eredi di quest'ultima (deceduta il 3 marzo 2019) dovesse avere esito positivo, le somme eventualmente recuperate andrebbero sottratte da quelle oggetto di contestazione da parte della Procura Regionale,

con conseguente, proporzionale riduzione dell'addebito a carico dell'odierna appellante.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 187,78 (centottantasette/78).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

*(f.to Salvatore Chiazzese)*

*(f.to Giuseppe Aloisio)*

Depositata in Segreteria.

Palermo, 14/11/2022

**Il Funzionario Preposto**

*(f.to Pietra Allegra)*

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5, c.g.c.  
Originale sentenza € 32,00  
Totale spese € 32,00  
Palermo, 14/11/2022

Il Funzionario preposto  
f.to Dott.ssa Pietra Allegra